

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis.B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI — Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 34.2, 35.1, 37.1, 43.9 e 46.8, i quali recepiscono osservazioni ovvero condizioni contenute nel parere sul

provvedimento reso dal Comitato per la legislazione.

Inoltre, il Governo ha presentato l'emendamento 17.1, soppressivo dell'articolo 17 e l'emendamento 31.1, volto a garantire l'invarianza finanziaria della disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 31. Segnala, infine, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 4.17, recante alcune modifiche all'allegato delle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali, da espungere dagli atti normativi soppressi ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008. Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo 1.01 di cui è firmatario, volto a introdurre una più puntuale disciplina degli appalti pubblici, già contenuta nel testo approvato dalla Camera e non suscettibile comunque di determinare un appesantimento delle procedure, bensì maggiore trasparenza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 1.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Contento 2.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 3.1 di cui è firmatario, volto a garantire l'espressione del parere parlamentare sull'aggiornamento dei codici e dei testi unici di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.1.

Roberto ZACCARIA (PD) chiede chiarimenti ai relatori sull'emendamento 4.17.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che l'emendamento 4.17 è volto a garantire l'espunzione dalle norme soppresse ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008 di alcuni provvedimenti legislativi che, autorizzando l'esecuzione di trattati internazionali, continuano a produrre effetti nell'ordinamento. Rispetto al testo della disposizione sono stati indicati esplicitamente i provvedimenti da mantenere in vigore. Osserva inoltre che, rispetto alla precedente formulazione, sono state apportate correzioni di errori materiali ed alcune necessarie integrazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti del relatore, annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 4.17 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.17 (*Nuova formulazione*) dei relatori, risultando assorbito l'emendamento Zaccaria 4.5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Della Vedova 4.2 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) rilevata in via generale la necessità di recepire le indi-

cazioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione, rileva poi, con riferimento all'emendamento 4.6, che viene previsto un termine fisso più ampio per l'attuazione della cosiddetta « ghigliottina », vale a dire la decadenza di tutte le leggi per le quali non si preveda esplicitamente il mantenimento in vigore, in modo da evitare la ripetizione delle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato l'attuazione dei cosiddetti allegati « taglia-leggi » presenti nei decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 200 del 2008.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaccaria 4.6.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 4.14, di cui è firmatario, che richiede, per l'attuazione dei meccanismi di semplificazione normativa previsti dal provvedimento, non solo il parere delle Commissioni parlamentari ma anche del Consiglio di Stato, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 4.14 e 4.12.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il suo emendamento 4.7, che è volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaccaria 4.7 e Della Vedova 4.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Della Vedova 4.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Zaccaria 4.8 e gli identici emendamenti Zaccaria 4.9 e Della Vedova 4.4, nonché gli emendamenti Zaccaria 4.10 e 4.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Favia 4.13 deve

considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Commercio 4.15 e 4.16.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra l'emendamento Amici 5.5, che ritiene idoneo ad apportare un miglioramento della qualità legislativa della disposizione dell'articolo 5, prevedendo che anche per fonti di rango regolamentare sia prevista periodicamente una ricognizione che espliciti gli atti oggetto di abrogazione esplicita, o per i quali si renda necessaria l'espressa abrogazione in quanto la loro funzione è esaurita.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene già ricompresa nel testo della disposizione l'indicazione prevista dall'emendamento Amici 5.5.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva, in via generale, che le disposizioni in materia di Testi unici compilativi è oggetto di un'osservazione nel parere del Comitato per la legislazione volta a precisare che si tratta esclusivamente di testi compilativi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Amici 5.5, 5.4, 5.3 e 5.6, e Favia 5.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Contento 5.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.7 dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il suo emendamento Borghesi 9.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento 9.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 9.3

deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Commercio 11.1, nonché gli identici emendamenti Mariani 12.4, Piffari 12.3 e Mariani 12.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.8 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 12.5 e Commercio 12.9.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.10 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 12.6 e Commercio 12.13.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.11 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 12.2 e Mariani 12.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tortoli 12.12 e Contento 13.1 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS illustra l'emendamento 17.3 del Governo che intende sopprimere l'articolo 17, il quale pone problemi di compatibilità comunitaria.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la soppressione dell'articolo 17 è richiesta anche dal Comitato per la legislazione, ricordando che la disposizione peraltro contraddice con i principi di qualità della legislazione che l'articolo 3 intende, per la

prima volta, introdurre in un testo di legge, operando una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.3 del Governo, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Guido Dussin 17.2; respingono quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Marchioni 18.1, Lulli 18.4 e Marchioni 18.3.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 18.2 di cui è firmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 18.2 e Commercio 18.5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bitonci 18.6 deve considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che l'articolo 19 fa riferimento all'emanazione di un decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo, fattispecie normativa non prevista dalla legge n. 400 del 1988, la quale fa riferimento unicamente a decreti ministeriali e, pur rilevando che esistono precedenti di decreti di sottosegretari, quasi esclusivamente limitati però ad un settore particolare, quale quello della protezione civile, rileva che il dettato legislativo non può inseguire le pur legittime ambizioni di alcuni esponenti del Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lulli 19.1, Marchioni 19.2 e Borghesi 19.3 e l'emendamento Marchioni 19.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Contento 20.1 deve considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lanzillotta

20.2 e approvano l'emendamento 20.5 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 20.3, che richiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 20 il quale presenta dei problemi di copertura finanziaria.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che il problema è già affrontato dall'emendamento 20.6 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che il comma 4 dell'articolo 20 non risulta debitamente coperto e conseguentemente non risulta sufficiente la riformulazione prospettata dall'articolo 20.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala, in primo luogo, che il comma 4 dell'articolo 20 contiene un riferimento ormai superato all'anno finanziario 2008. Inoltre ricorda che l'emendamento dei relatori 20.6, pur non provvedendo ad una quantificazione dell'onere, indica esplicitamente le risorse a valere sulle quali si provvederà a dare attuazione alle disposizioni e pertanto risultano superati i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Baretta 20.3 e 20.6 dei relatori, al fine di approfondire gli elementi fin qui emersi.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 22.5 dei relatori.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda di aver prospettato, anche a nome del collega Corsaro, nella precedente seduta, una riformulazione dell'emendamento Foti 24.5, volta a premettere alle parole « sulla base di un confronto con le Regioni e gli enti locali » la parola « an-

che », riformulazione alla quale è subordinato il parere favorevole dei relatori.

Gioacchino ALFANO (Pdl) accoglie la riformulazione dell'emendamento 24.5, che sottoscrive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Foti 24.5 (*Nuova formulazione*).

Sesa AMICI (PD), intervenendo sull'emendamento Lanzillotta 24.1, ricorda che la SOGEI, la CONSIP e il Poligrafico dello Stato sono società operanti nel settore informatico al pari del CNIPA: non si vede quindi perché dovrebbero essere soggette ad un trattamento normativo diverso. Quanto invece all'emendamento Lanzillotta 24.2, ritiene contraddittorio, da parte della maggioranza, dichiarare di voler perseguire la razionalizzazione e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e poi opporsi ad emendamenti come quello citato, il quale persegue evidentemente questo obiettivo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, ricorda che l'articolo 24 reca una delega legislativa al Governo: è pertanto necessario che le disposizioni in esso contenute abbiano carattere di principi e criteri direttivi e non siano quindi troppo cogenti. Si dichiara peraltro non contraria al merito della proposta, ma ritiene inopportuno darle seguito in questa occasione.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario assicurare una parità di trattamento per tutti gli enti a carattere pubblico operanti nel campo dell'informatica e chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi sul punto.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che estendere a tutti gli enti a carattere pubblico operanti nel campo dell'informatica il potere di riordino previsto dall'articolo 24 equivarrebbe a configurare una vera e propria delega « in bianco ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 24.1 e 24.2, De Biasi 25.1, approvano l'emendamento 25.2 dei relatori, respingono gli emendamenti Fioroni 27.1, 27.2, 27.5, Ghizzoni 27.4, Fioroni 27.3 e 27.6, Tocci 27.8, Fioroni 27.7, approvano l'emendamento 27.11 dei relatori e respingono l'emendamento 27.10 Fioroni.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 30.1 che richiede che lo schema-tipo di procedura conciliativa per i rimedi non giurisdizionali dell'utente dei servizi pubblici valga anche per i servizi pubblici locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 30.1 e approvano l'emendamento 31.1 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Contente 32.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 32.3.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva il palese contrasto tra i propositi di chiarezza dei testi normativi, che caratterizzano alcune disposizioni del provvedimento con le norme, presenti nel medesimo provvedimento, e tra queste ricorda quelle dell'articolo 32 su cui interviene l'emendamento testé approvato, che intervengono in maniera episodica su leggi di portata generale come quelle in materia di pubblicazione delle leggi.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 33.2.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori di precisare il contenuto del loro emendamento 33.1.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, ritiene la formulazione dell'emendamento 33.1 chiara quanto al contenuto.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene invece che debba essere chiarito a quali concrete fattispecie si faccia riferimento, nel momento in cui si inserisce nel testo della disposizione il consolidamento dei procedimenti informatici già implementati.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che l'emendamento si limita a dare attuazione al principio della collaborazione tra pubblico e privato.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, pur condividendo il principio della collaborazione tra pubblico e privato, non possa sfuggire la delicatezza del tema, anche alla luce del fatto che è stato respinto l'emendamento Lanzillotta 24.1, che, proprio per agevolare l'attuazione del medesimo principio della collaborazione tra pubblico e privato, in un settore particolarmente delicato, intendeva consentire anche la riorganizzazione della SOGEI.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS prospetta che potrebbe essere sufficiente modificare l'emendamento sopprimendo le parole «consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati».

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene preferibile l'attuale formulazione, pur dichiarandosi disponibile ad accedere ad un'eventuale mediazione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, che l'attuale formulazione risulta indubbiamente non sufficientemente chiara.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno un accantonamento dell'emendamento 33.1 dei relatori.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 34.2, 34.1, 35.1 e 37.1 dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Paladini 38.1 da lui sottoscritto, che intende garantire che almeno la metà delle risorse stanziare nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia sia destinato alle misure di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come riformulato dall'articolo 38 del disegno di legge in esame. Sottolinea, inoltre, come la riscrittura operata dall'articolo 38 del disegno di legge non includa più tra i progetti finanziabili quelli in materia di formazione dei lavoratori al termine dei periodi di congedo eventualmente fruiti, trascurando un aspetto fondamentale per il reinserimento lavorativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paladini 38.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bertolini 38.3, Ravetto 38.7, Bertolini 38.5, 38.4 e 38.6, nonché Tassone 38.8 sono da considerare respinti al fine da consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 40.4 dei relatori, respingono l'emendamento Amici 41.1, approvano gli emendamenti 41.2 dei relatori, Zaccaria 42.1 nonché gli identici emendamenti 42.3 del Governo e Palomba 42.2 e respingono gli emendamenti Palomba 43.1 e 43.2.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 43.3, che intende attribuire all'autorità giurisdizionale ordinaria la competenza sui giudizi in materia pensionistica attualmente assegnata alla giurisdizione contabile. Sottolinea, infatti, come tale attribuzione non sia richiesta dalle disposizioni costituzionali vigenti e si ponga in contrasto con il principio dell'unicità della giurisdizione. Ritiene, pertanto, che sia necessario procedere all'attribuzione della competenza giurisdizionale in materia all'autorità giudiziaria ordinaria, analogamente a quanto avvenuto negli anni '90, quando la materia del pubblico impiego, prima devoluta alla giu-

risdizione amministrativa, fu rimessa alla competenza dei giudici ordinari.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva che l'articolo 43, recando disposizioni riferite all'attività giurisdizionale della Corte dei conti, fa seguito a numerose altre disposizioni che negli ultimi mesi sono disordinatamente intervenute a modificare la vigente disciplina della Corte dei conti che, come rilevato anche nel parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame, si fonda essenzialmente sul testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934 e sulla legge n. 20 del 1994, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Sempre in linea con quanto indicato nel parere del Comitato della legislazione, segnala, pertanto, l'opportunità di operare un complessivo riordino della disciplina delle competenze giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti. In questa ottica, segnala come nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, il professor Travi avesse indicato l'opportunità di rivedere le competenze giurisdizionali della Corte dei conti in maniera sostanzialmente analoga a quella proposta dall'emendamento Palomba 43.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Palomba 43.3, approvano l'emendamento 43.9 dei relatori e respingono gli identici emendamenti Tassone 44.1, Amici 44.2 e Palomba 44.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Palomba 44.4, 44.5 e 44.6 devono considerarsi respinti al fine da consentirne la rappresentazione in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 44.8, il quale prevede che il cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo delle cause che coinvolgono le pubbliche amministrazioni sia devoluto al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sotto-

linea, infatti come tale destinazione sia decisamente più opportuna di quella prevista dalla disciplina attualmente vigente, in base alla quale tali somme sono attribuite all'Avvocatura dello Stato per essere destinate a retribuire gli avvocati dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 44.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Palomba 44.9, 44.10 44.11 e 44.7 devono considerarsi respinti al fine da consentirne la rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 45.1

Donatella FERRANTI (PD) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 45, segnalando, in particolare, l'emendamento 45.2, il quale intende precisare che la delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo non deve limitarsi a recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, ma deve tenere conto anche dei principi individuati in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Segnala, inoltre, la necessità di prevedere espressamente nei principi e criteri direttivi della delega il rispetto dei principi del contraddittorio, della parità delle parti del giudizio e dell'unità della giurisdizione, in linea con quanto proposto dai propri emendamenti 45.3 e 45.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 45.2, 45.3 e 45.7.

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando il proprio emendamento 45.4, ricorda che la delega in materia di processo amministrativo prevista dall'articolo 45 è stata introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento senza che sul punto si sia sviluppato un dibattito adeguato alla rilevanza delle modifiche proposte. Ri-

tiene, in particolare, necessario precisare i criteri direttivi della delega in quanto al momento l'articolo in esame, più che individuare i principi per l'esercizio della delega, si limita sostanzialmente ad indicare l'oggetto dei decreti legislativi da adottare. Anche alla luce dell'estrema vaghezza dei principi e criteri direttivi, ribadisce le osservazioni già formulate nel corso dell'esame preliminare sul provvedimento con riferimento all'inopportunità che il Consiglio di Stato provveda alla redazione degli schemi dei decreti legislativi di riassetto del processo amministrativo, che non potranno che incidere sulla disciplina applicabile allo stesso Consiglio di Stato. In particolare, rileva come con il principio di delega di cui al comma 2, lettera b), numero 1), si dia la possibilità al Consiglio di Stato, che potrà essere chiamato a stendere gli schemi dei decreti legislativi, di superare un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, opposto a quello della suprema magistratura amministrativa. In particolare, richiamando quanto osservato dal professor Travi nel corso della sua audizione informale sul provvedimento, ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di specifiche fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, non essendosi voluto accedere alla proposta di stralcio formulata nel corso dell'esame preliminare, ritiene necessario prevedere una più precisa individuazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto, altrimenti, la norma è destinata ad una certa dichiarazione di incostituzionalità.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, segnala che la possibilità di affidare al Consiglio di Stato la redazione degli schemi di decreto legislativo prevista dall'articolo 14 del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto n. 1054 del 1924 è stata di recente ribadita, nel quadro delle cosiddette «leggi Bassanini», dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 50 del 1999 e che il Consiglio di Stato ha provveduto alla stesura degli schemi di

numerosi importanti testi unici e codici approvati negli ultimi anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaccaria 45.4 e Nannicini 45.18.

Donatella FERRANTI (PD), nell'illustrare il proprio emendamento 45.5, si associa alle considerazioni del collega Zaccaria in ordine alla genericità dei principi e criteri direttivi della delega, sottolineando come tale vaghezza assuma particolare gravità nell'attuazione della delega in materia di riparto di giurisdizione tra la magistratura amministrativa e la autorità giudiziaria ordinaria. Al fine di supplire a tale assenza di criteri direttivi, ritiene quantomeno opportuno richiamare i principi individuati in materia dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 204 del 2004, redatta dal giudice Vaccarella, ebbe a chiarire che possono essere devoluti alla competenza esclusiva del giudice amministrativo solo controversie nelle quali la pubblica amministrazione esercita pubblici poteri attraverso atti e provvedimenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 45.5 e 45.8, Zaccaria 45.6 e Ferranti 45.9.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 45.11.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Amici 45.11, risultando così assorbito l'emendamento Zaccaria 45.10; respingono quindi gli emendamenti Ferranti 45.12, Zaccaria 45.13, Nannicini 45.19 e Palomba 45.15.

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando il proprio emendamento 45.17, osserva come

i precedenti di delega al Consiglio di Stato della stesura dell'articolato di schemi di decreti legislativi, richiamati dal relatore per la I Commissione, non possono adattarsi al caso di specie, nel quale il Consiglio di Stato sarebbe chiamato a stendere norme che dovrebbero applicarsi al Consiglio stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zaccaria 45.17 ed approvano gli emendamenti Amici 45.14 e Contento 45.16.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che nella seduta del 6 aprile 2009 aveva invitato le presidenze a rimettere alla Presidenza della Camera, per le relative determinazioni, la questione relativa all'ammissibilità degli emendamenti soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge.

Successivamente, nella seduta dell'8 aprile, il relatore per la I Commissione aveva preannunciato una ipotesi di riscrittura integrale dell'articolo 48 del disegno di legge in esame, per la quale si rende tuttavia necessario acquisire l'unanime consenso dei gruppi.

Qualora tale consenso unanime non si realizzi, ritiene assolutamente necessario acquisire le valutazioni del Presidente della Camera sull'ammissibilità delle proposte emendative integralmente soppressive dell'articolo 48, in quanto appare opportuno che già nel corso dell'esame in Commissione si possa procedere alla soppressione delle disposizioni relative alla valutazione di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, al fine di inserirle nell'ambito di un diverso progetto di legge che possa procedere parallelamente al disegno di legge in esame.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il lavoro per la riscrittura integrale dell'articolo 48 è stato appena avviato e che, pertanto, al fine di acquisire un consenso unanime sulla nuova stesura, è necessario assicurare ai gruppi tempi adeguati a valutare la nuova disciplina prevista per il

filtro di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che alle ore 13 la I Commissione dovrà procedere allo svolgimento di audizioni sul disegno di legge in materia di sicurezza pubblica e, pertanto, si rende necessario sospendere l'esame del provvedimento. Anche alla luce di tale esigenza, non sarà quindi possibile rispettare il calendario dei lavori che era stato stabilito, il quale prevedeva che l'esame del provvedimento si concludesse nella seduta convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ove la Commissione concordi, d'intesa con il Presidente della I Commissione, proporrà quindi al Presidente della Camera di voler valutare il differimento a giovedì 23 aprile dell'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge, attualmente fissato dal Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di domani.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO — Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana delle Commissioni riunite erano stati accantonati gli emendamenti 20.3 Baretta, 20.6 e 33.1 dei relatori. Avverte che è in distribuzione una nuova formulazione dell'emendamento 20.6.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.6 (*nuova formulazione*), mentre conferma, anche a nome della collega Bernini, il parere contrario sull'emendamento 20.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Baretta 20.3 e approvano l'emendamento 20.6 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.1, nella sua attuale formulazione, non ritenendo necessario apportare modifiche allo stesso.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 33.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 33.1 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che le Commissioni procederanno alla votazione delle proposte emendative riferite agli articoli 46, e successivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Contento 46.2 e Ferranti 46.3.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietti 46.1 deve ritenersi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 46.8 dei relatori e respingono l'emendamento Favia 46.5.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Favia 46.4 e Vietti 46.7 devono ritenersi respinti ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 47.1 e 47.2 e Palomba 47.3, approvano quindi l'emendamento 47.10 dei relatori, respingono poi l'emendamento Favia 47.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietti 47.9 deve ritenersi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 48, avverte che i relatori non sono riusciti ad acquisire il necessario consenso di tutti i gruppi su un emendamento sostitutivo dell'articolo. Ricorda inoltre che erano stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 soppressivi dell'intero articolo. In proposito, segnala che la questione relativa all'ammissibilità di tali emendamenti era stata sottoposta alla Presidenza della Camera e che, successivamente, alla medesima Presidenza era stata prospettata la possibilità che in Commissione si pervenisse ad un consenso unanime su una proposta emendativa interamente sostitutiva dell'articolo 48. D'intesa con il Presidente Giorgetti, ritiene pertanto che debba essere confermata la pronuncia di inammissibilità degli emendamenti in questione. Ricorda poi che gli emendamenti 48.4 e 48.5 devono considerarsi respinti ai fini della rappresentazione in Assemblea, non risultando conseguentemente altre proposte emendative riferite all'articolo 48 da porre in votazione.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che il tentativo di giungere ad un consenso unanime su una modifica dell'articolo 48 è stato avviato e si è giunti anche all'elaborazione di una ipotesi di soluzione, su cui però è necessario compiere ulteriori approfondimenti ai fini della definizione di un consenso unanime. Chiede quindi di accantonare ulteriormente l'articolo 48, segnalando che comunque, qualora il testo licenziato dalle Commissioni per l'esame

da parte dell'Assemblea contenesse l'articolo 48 nella sua attuale formulazione, voterà contro tale articolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda con le valutazioni del collega Contento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che per modificare l'attuale testo dell'articolo 48, che è stato già approvato in una formulazione alquanto simile da Camera e Senato, risulta necessaria l'unanimità che tuttavia non si è registrata. Alla luce di tale elemento, rileva che le Commissioni non possono accantonare ulteriormente l'articolo 48, ferma restando la possibilità di tornare sulla questione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 49.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Palomba 50.1 deve considerarsi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palomba 53.2 e 53.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietti 53.3 deve considerarsi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 55.1 e Ferranti 55.3 e 55.4.

Cinzia CAPANO (PD), con riferimento ai suoi emendamenti 55.5, 55.6, 55.7, 55.2, 55.8 e 55.9, rileva che gli stessi intendono apportare correzioni di errori presenti nella delega nell'articolo 55, condividendo tuttavia la *ratio* della delega medesima, che è quella della semplificazione. Infatti la finalità della delega è quella di semplificare radicalmente i procedimenti civili, mentre alcuni principi di delega, che i suoi emendamenti intendono correggere, vanno nella direzione opposta. In particolare, il suo emendamento 55.6 esclude la possi-

bilità, contemplata invece al comma 4, lettera *b*), di consentire la devoluzione dei procedimenti oggetto della delega anche al giudice di pace. Inoltre, l'emendamento 55.5 intende ampliare la possibilità di conversione al rito ordinario. Si prevedono poi misure ulteriori di semplificazione anche per le procedure concorsuali, nonché, con l'emendamento 55.8, per il rito in materia di divorzio e di separazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capano 55.5, 55.6 e 55.7, Palomba 55.2, Capano 55.8, 55.9, 55.10 e 55.11.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vietti 55.14, 55.15 e 55.16 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capano 59.1 e Ferranti 62.1 e approvano l'emendamento 65.1 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gioacchino Alfano 67.1 e 67.2 devono considerarsi respinti ai fini di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, che intervengono sulla vicenda dei « novantini » nel concorso per l'accesso al notariato bandito il 1° settembre 2004. Al riguardo, ricorda che mentre i relatori hanno espresso un parere favorevole sulle proposte, il Governo ha mantenuto un atteggiamento ambiguo, rimettendosi alle valutazioni delle Commissioni. Alla luce di tale atteggiamento, i colleghi dell'Italia dei Valori hanno ritirato il proprio emendamento, poi fatto proprio dal deputato Calderisi, e il proprio gruppo ha anticipato la propria disponibilità a considerare respinto l'emendamento Picierno 67.4, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea. Quanto al merito delle propo-

ste emendative, sottolinea come nell'ambito dell'istruttoria legislativa siano state acquisite documentate ed autorevoli valutazioni in ordine alla costituzionalità delle disposizioni, che riparano un errore commesso da legislatore del 2006, che non aveva previsto l'applicazione della nuova disciplina anche al concorso bandito nel 2004, che, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166 del 2006, era ancora in corso di svolgimento. Sottolinea, peraltro, come la disposizione in esame abbia una portata marginale, riferendosi a soli sessantasei interessati, mentre su un piano sistematico assumono maggior rilievo le proprie proposte emendative volte ad agevolare la copertura delle oltre 6.300 circoscrizioni notarili esistenti. I notai attualmente in servizio sono, infatti, poco più di 4.000 e, pertanto, godono di posizioni di vantaggio e di privilegio assolutamente inaccettabili, che occorre celermente superare attraverso un significativo incremento delle sedi notarili effettivamente ricoperte.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, con riferimento alle osservazioni del deputato Vannucci, fa presente che l'atteggiamento del Governo, che sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4 si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni di merito, non può assolutamente giudicarsi ambiguo, ma rientra nell'ambito della normale dialettica parlamentare. L'articolo 67 era stato, infatti, inserito per iniziativa parlamentare nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento e, successivamente, nel corso dell'esame in Assemblea, nessuno aveva avanzato proposte emendative volte a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 67. Anche a seguito della grande attenzione sulla questione emersa nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, in sede di esame preliminare sul provvedimento nessuno, ad eccezione del deputato Vannucci, ha espresso una valutazione sulle disposizioni in esame e, pertanto, il Governo ha ritenuto opportuno mantenere un atteggiamento di ascolto rispetto alle valuta-

zioni del Parlamento. Ribadisce invece il parere contrario del Governo sugli emendamenti Vannucci 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10, in quanto le proposte rischiano di « ingessare » il concorso per l'accesso al notariato, prevedendo un numero predeterminato del numero dei posti di notaio da mettere a concorso, non consentendo di tener conto delle effettive esigenze emergenti dalle diverse realtà territoriali e dalla categoria professionale interessata.

Mario TASSONE (UdC) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, sottolineando come la normativa previgente in materia di accesso al notariato presentasse caratteristiche anomale, prevedendo per le prove scritte una soglia di sufficienza che tuttavia non garantiva l'ammissione alle prove orali. Tale anomalia è stata finalmente superata per il futuro dal decreto legislativo n. 166 del 2006, che tuttavia non trova diretta applicazione con riferimento al concorso bandito il 1° settembre 2004, in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166. A fronte di tale situazione, il Senato è quindi intervenuto con una disposizione di carattere interpretativo volta a chiarire che la nuova disciplina si applica anche a tale procedura concorsuale, adottando una linea interpretativa che ha trovato riscontro in molti pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Lanfranco TENAGLIA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, osserva come i commi 4 e 5 dell'articolo 67, prevedendo modifiche alla disciplina dell'accesso al notariato, intervengono sullo svolgimento di una funzione particolarmente complessa e delicata cui il legislatore, sin dalla legge del 1913, ha da sempre prestato la massima attenzione. In questa ottica, il legislatore aveva previsto che in sede concorsuale per l'accesso alle prove orali non bastasse una mera valutazione di sufficienza, ma si richiedesse una valutazione di eccellenza, esigendosi

un punteggio superiore a 105 punti. Nel 2006, con il decreto legislativo n. 166, è stato modificato il sistema di valutazione, prevedendosi espressamente che le nuove regole per l'ammissione alle prove orali si applichino con decorrenza dalla data di emanazione del primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'entrata in vigore del decreto stesso. In questo quadro, sottolinea quindi come le disposizioni in esame non abbiano natura interpretativa, ma determinino una riapertura delle graduatorie del concorso a suo tempo bandito nel 2004.

Angelo CAPODICASA (PD) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, osservando come anche la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento abbia evidenziato come la procedura concorsuale avviata nel settembre 2004 si sia svolta in una fase storica in cui le disposizioni previgenti si sono sovrapposte con quelle dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 e, pertanto, sarebbe stato opportuno adeguare il bando alla nuova normativa adottata. L'intervento legislativo di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 67 si rende, pertanto, necessario al fine di riparare tale errore ed evitare il prolungarsi dei contenziosi esistenti in materia.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che non si è verificata alcuna sovrapposizione tra i concorsi. Infatti la nuova normativa è intervenuta a chiusura delle prove e durante la loro correzione, quando l'applicazione della disposizione doveva decorre dal successivo concorso bandito. Osserva peraltro che anche i pareri giuridici resi sulla questione risultano in alcuni aspetti contrastanti.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede il parere del Governo sugli emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma che il Go-

verno si rimette alle Commissioni sugli emendamenti 67.3 e 67.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzocchi 67.6 e Di Caterina 67.5 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra i suoi emendamenti 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10 rispetto ai quali intende replicare alle affermazioni, a suo giudizio gravi, del sottosegretario Casellati, per la quale gli emendamenti irrigidirebbero le procedure. Osserva infatti che gli emendamenti si limitano a prevedere un aumento dei posti da mettere in concorso in via transitoria, fino alla copertura delle sedi notarili vacanti.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che attualmente il concorso per l'accesso a notaio registra un numero di vincitori sensibilmente inferiore a quello dei posti banditi, per cui non ritiene la soluzione prospettata dagli emendamenti presentati dall'onorevole Vannucci idonea a risolvere il problema delle sedi notarili vacanti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vannucci 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10.

Donato BRUNO, *presidente*, segnala che l'emendamento Contente 68.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea; avverte che tutti i restanti emendamenti devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Avverte poi che gli emendamenti approvati verranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 15.50 di domani.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

Art. 4

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 14, lettera h), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 17, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di Trattati internazionali;

aggiungere, infine, il seguente comma:

2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato n. 1:

Voce	Atto normativo
8	legge 23 maggio 1861, n. 33
9	legge 26 maggio 1861, n. 34
89	legge 2 marzo 1862, n. 480
98	legge 30 marzo 1862, n. 533
143	legge 3 agosto 1862, n. 741
226	legge 11 agosto 1863, n. 1397
238	legge 24 gennaio 1864, n. 1649
273	legge 26 maggio 1864, n. 1786
274	legge 26 maggio 1864, n. 1787
295	legge 13 novembre 1864, n. 2000
301	legge 27 novembre 1864, n. 2021
304	legge 11 dicembre 1864, n. 2033
350	legge 18 marzo 1865, n. 2204

Voce	Atto normativo
413	legge 13 gennaio 1866, n. 2778
438	legge 20 giugno 1866, n. 3007
450	legge 21 luglio 1866, n. 3087
455	legge 27 maggio 1867, n. 3745
467	legge 7 luglio 1867, n. 3792
470	legge 28 luglio 1867, n. 3818
471	legge 28 luglio 1867, n. 3819
494	legge 3 novembre 1867, n. 4034
518	legge 24 maggio 1868, n. 4392
519	legge 24 maggio 1868, n. 4395
520	legge 24 maggio 1868, n. 4406
528	legge 21 giugno 1868, n. 4447
529	legge 21 giugno 1868, n. 4449
563	legge 30 agosto 1868, n. 4556
564	legge 30 agosto 1868, n. 4559
579	legge 30 dicembre 1868, n. 4768
586	legge 11 marzo 1869, n. 4940
592	legge 1° aprile 1869, n. 4985
597	legge 5 maggio 1869, n. 5049
604	legge 3 giugno 1869, n. 5113
678	legge 15 settembre 1870, n. 5868
693	legge 19 marzo 1871, n. 141
694	legge 19 marzo 1871, n. 142
695	legge 23 marzo 1871, n. 137
740	legge 22 ottobre 1871, n. 553
741	legge 14 dicembre 1871, n. 565
755	legge 25 gennaio 1872, n. 663
761	legge 11 aprile 1872, n. 775
826	legge 24 aprile 1873, n. 1344
830	legge 22 maggio 1873, n. 1375
867	legge 11 luglio 1873, n. 1503
939	legge 30 agosto 1874, n. 2063
940	legge 30 agosto 1874, n. 2064

Voce	Atto normativo
941	legge 30 agosto 1874, n. 2065
942	legge 30 agosto 1874, n. 2066
958	legge 14 aprile 1875, n. 2441
962	legge 25 maggio 1875, n. 2501
1012	legge 17 luglio 1875, n. 2651
1115	legge 3 maggio 1877, n. 3817
1125	legge 15 giugno 1877, n. 3880
1129	legge 20 giugno 1877, n. 3907
1214	legge 31 gennaio 1879, n. 4701
1219	legge 19 febbraio 1879, n. 4729
1233	legge 27 marzo 1879, n. 4789
1288	legge 1° agosto 1879, n. 5061
1350	legge 14 agosto 1880, n. 5608
1417	legge 14 luglio 1881, n. 305
1589	legge 30 giugno 1883, n. 1429
1590	legge 30 giugno 1883, n. 1430
1662	legge 30 giugno 1884, n. 2450
1711	legge 26 aprile 1885, n. 3067
1743	legge 28 giugno 1885, n. 3186
1773	legge 24 dicembre 1885, n. 3583
1774	legge 30 dicembre 1885, n. 3590
1775	legge 1° gennaio 1886, n. 3620
1792	legge 25 marzo 1886, n. 3737
1803	legge 15 aprile 1886, n. 3795
1810	legge 30 giugno 1886, n. 3938
1819	legge 25 novembre 1886, n. 4165
1844	legge 13 febbraio 1887, n. 4319
1978	legge 22 dicembre 1887, n. 5117
1981	legge 25 dicembre 1887, n. 5119
2060	legge 30 giugno 1888, n. 5487
2088	legge 30 luglio 1888, n. 5597
2119	legge 11 aprile 1889, n. 6009
2186	legge 14 luglio 1889, n. 6276

Voce	Atto normativo
—	—
2254	legge 31 maggio 1890, n. 6873
2282	legge 16 luglio 1890, n. 7016
2287	legge 17 luglio 1890, n. 7020
2377	legge 2 luglio 1891, n. 375
2378	legge 2 luglio 1891, n. 376
2407	legge 20 febbraio 1892, n. 52
2503	legge 28 giugno 1892, n. 296
2504	legge 28 giugno 1892, n. 297
2523	legge 3 luglio 1892, n. 331
2526	legge 17 ottobre 1892, n. 651
2527	legge 15 dicembre 1892, n. 710
2544	legge 29 dicembre 1892, n. 757
2660	legge 30 giugno 1893, n. 336
2697	legge 29 marzo 1894, n. 114
2748	legge 30 giugno 1894, n. 273
2871	legge 15 dicembre 1895, n. 719
2884	legge 5 marzo 1896, n. 66
2984	legge 11 agosto 1896, n. 373
2986	legge 3 ottobre 1896, n. 463
3012	legge 21 gennaio 1897, n. 35
3013	legge 28 gennaio 1897, n. 45
3098	legge 11 agosto 1897, n. 379
3109	legge 6 febbraio 1898, n. 30
3203	legge 8 gennaio 1899, n. 3
3283	legge 24 dicembre 1899, n. 466
1034	legge 26 dicembre 1875, n. 2893
1161	legge 23 maggio 1878, n. 4384
1171	legge 31 maggio 1878, n. 4391
1210	legge 29 dicembre 1878, n. 4673
1213	legge 31 gennaio 1879, n. 4699
1271	legge 20 luglio 1879, n. 5006
1301	legge 11 gennaio 1880, n. 5224
1389	legge 24 marzo 1881, n. 128

Voce	Atto normativo
1425	legge 22 luglio 1881, n. 331
1481	legge 14 maggio 1882, n. 728
1494	legge 30 maggio 1882, n. 770
1568	legge 30 dicembre 1882, n. 1148
1588	legge 30 giugno 1883, n. 1428
1591	legge 30 giugno 1883, n. 1431
1592	legge 30 giugno 1883, n. 1444
1624	legge 2 agosto 1883, n. 1523
1634	legge 31 gennaio 1884, n. 1872
1692	legge 4 gennaio 1885, n. 2896
1816	legge 16 luglio 1886, n. 3981
1818	legge 10 agosto 1886, n. 4018
1830	legge 30 dicembre 1886, n. 4242
1937	legge 10 luglio 1887, n. 4726
1981	legge 25 dicembre 1887, n. 5119
1987	legge 10 febbraio 1888, n. 5190
1989	legge 29 febbraio 1888, n. 5222
2017	legge 30 aprile 1888, n. 5370
2091	legge 29 settembre 1888, n. 5710
2109	legge 2 aprile 1889, n. 5998
2126	legge 16 maggio 1889, n. 6071
2183	legge 11 luglio 1889, n. 6234
2252	legge 10 aprile 1890, n. 6789
2292	legge 10 agosto 1890, n. 7030
2295	legge 12 marzo 1891, n. 113
2318	legge 26 aprile 1891, n. 207
2319	legge 26 aprile 1891, n. 208
2328	legge 11 giugno 1891, n. 281
2393	legge 31 agosto 1891, n. 543
2399	legge 30 gennaio 1892, n. 15
2400	legge 31 gennaio 1892, n. 16
2500	legge 18 giugno 1892, n. 269
2787	legge 26 agosto 1894, n. 402

Voce	Atto normativo
—	—
2850	legge 4 agosto 1895, n. 532
3187	legge 3 agosto 1898, n. 357
3285	legge 24 dicembre 1899, n. 485
3331	legge 15 luglio 1900, n. 276
3355	legge 23 dicembre 1900, n. 496
3668	legge 28 dicembre 1902, n. 548
3676	legge 12 febbraio 1903, n. 43
3701	legge 16 aprile 1903, n. 137
3776	legge 21 gennaio 1904, n. 15
3354	legge 23 dicembre 1900, n. 492
3390	legge 17 marzo 1901, n. 95
3790	legge 10 marzo 1904, n. 85
3861	legge 26 giugno 1904, n. 328
3941	legge 29 settembre 1904, n. 572
3942	legge 19 dicembre 1904, n. 690
3954	legge 29 dicembre 1904, n. 679
3959	legge 22 gennaio 1905, n. 16
3987	legge 11 maggio 1905, n. 185
4277	legge 29 luglio 1906, n. 446
4278	legge 29 luglio 1906, n. 474
4279	legge 16 agosto 1906, n. 475
4281	legge 14 ottobre 1906, n. 567
4282	legge 21 ottobre 1906, n. 568
4312	legge 3 gennaio 1907, n. 3
4365	legge 30 marzo 1907, n. 115
4366	legge 4 aprile 1907, n. 134
4369	legge 4 aprile 1907, n. 188
4398	legge 30 maggio 1907, n. 272
4574	legge 19 luglio 1907, n. 565
4575	legge 19 luglio 1907, n. 579
4579	legge 19 settembre 1907, n. 686
4584	legge 22 dicembre 1907, n. 798
4686	legge 30 giugno 1908, n. 350

Voce	Atto normativo
4778	legge 17 luglio 1908, n. 468
4782	legge 20 dicembre 1908, n. 718
4820	legge 14 marzo 1909, n. 143
4840	legge 10 giugno 1909, n. 358
4880	legge 1° luglio 1909, n. 420
4932	legge 29 luglio 1909, n. 583
4961	legge 17 marzo 1910, n. 98
5003	legge 13 giugno 1910, n. 306
5026	legge 23 giugno 1910, n. 366
5069	legge 7 luglio 1910, n. 478
5287	legge 25 giugno 1911, n. 573
5341	legge 6 luglio 1911, n. 702
5367	legge 13 luglio 1911, n. 747
5423	legge 3 marzo 1912, n. 214
5551	legge 27 giugno 1912, n. 708
5595	legge 6 luglio 1912, n. 789
5596	legge 6 luglio 1912, n. 790
5617	legge 16 dicembre 1912, n. 1312
5736	legge 12 giugno 1913, n. 606
5753	legge 19 giugno 1913, n. 639
5841	legge 11 luglio 1913, n. 958
5900	legge 21 giugno 1914, n. 567
5935	legge 14 luglio 1914, n. 685
5963	legge 4 ottobre 1914, n. 1114
6080	legge 1° aprile 1915, n. 394
6199	decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
6230	decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
6402	decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
7082	decreto-legge luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733
7131	decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972
7137	decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069
7199	decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1482
7217	legge 8 settembre 1918, n. 1547

Voce	Atto normativo
7228	decreto-legge luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1548
7248	decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1606
7249	decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1622
7323	legge 15 dicembre 1918, n. 1939
7357	decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404
7358	decreto-legge luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81
7453	decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456
7496	decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 671
7561	decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812
7564	decreto-legge luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 2523
7594	decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 908
7597	decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092
7666	decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
7739	regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1428
7837	regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672
7894	regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 2416
7969	regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2505
7976	regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2048
8087	regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322
8096	regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2266
8116	regio decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2359
8183	regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2594
8234	regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
8317	regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443
8318	regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2444
8514	regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 303
8526	regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 399
8750	regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
8894	legge 5 ottobre 1920, n. 1453
8921	regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
8991	regio decreto-legge 26 dicembre 1920, n. 1868
9003	regio decreto-legge 2 gennaio 1921, n. 1
9005	legge 6 gennaio 1921, n. 28

Voce	Atto normativo
9024	regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5
9113	regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 347
9200	regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
9246	regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848
9289	legge 20 agosto 1921, n. 1209
9322	legge 31 agosto 1921, n. 1487
9323	legge 31 agosto 1921, n. 1488
9397	regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834
9461	legge 30 dicembre 1921, n. 1878
9520	regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
9521	regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
9526	regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162
9545	regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 309
9605	legge 6 aprile 1922, n. 471
9611	legge 6 aprile 1922, n. 518
9631	legge 9 aprile 1922, n. 520
9640	regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
9717	legge 18 giugno 1922, n. 965
9721	legge 26 giugno 1922, n. 1051
9726	legge 27 giugno 1922, n. 925
9770	legge 9 luglio 1922, n. 1014
9802	regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
9807	regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
9897	regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
9928	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678
9929	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1691
9931	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
9972	regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193
10027	regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529
10042	legge 18 febbraio 1923, n. 541
10047	legge 21 febbraio 1923, n. 281
10048	legge 22 febbraio 1923, n. 754
10049	legge 22 febbraio 1923, n. 755

Voce	Atto normativo
10062	regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696
10070	regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 585
10089	regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782
10138	regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429
10158	regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045
10167	regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1016
10228	regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389
10258	regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816
10270	regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720
10287	regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917
10295	regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1939
10334	regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2143
10335	regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222
10349	regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323
10389	legge 18 ottobre 1923, n. 2531
10407	regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503
10416	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470
10419	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495
10421	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564
10422	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603
10483	regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233
10484	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2796
10488	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150
10489	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154
10490	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155
10491	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156
10492	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183
10493	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238
10494	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239
10506	legge 16 dicembre 1923, n. 2890
10507	legge 16 dicembre 1923, n. 2891
10511	legge 16 dicembre 1923, n. 2935
10512	regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3058

Voce	Atto normativo
10516	regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249
10523	regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147
10544	regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060
10558	regio decreto-legge 3 gennaio 1924, n. 71
10562	regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 293
10629	regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490
10635	regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 347
10637	regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211
10660	legge 2 marzo 1924, n. 263
10698	regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529
10699	regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342
10700	regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361
10739	regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589
10742	regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592
10766	regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489
10776	regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815
10804	regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 908
10806	regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 677
10808	regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 705
10985	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324
10990	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1479
10991	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482
10994	regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815
11014	regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547
11040	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546
11041	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1549
11042	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622
11088	regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2356
11089	regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2378
11094	regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834
11099	regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578
11132	regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620
11133	regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626

Voce	Atto normativo
11189	regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1936
11198	regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368
11220	regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1883
11302	regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323
11306	legge 28 dicembre 1924, n. 2360
11333	regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 220
11349	regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 248
11366	regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 42
11389	regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 93
11410	regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285
11429	regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339
11430	regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370
11452	regio decreto-legge 1° aprile 1925, n. 389
11521	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459
11532	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602
11533	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640
11555	regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027
11556	regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 1081
11563	regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 1247
11568	regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840
11569	regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841
11607	regio decreto-legge 8 maggio 1925, n. 848
11635	regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1119
11670	regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851
11691	regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155
11744	legge 11 giugno 1925, n. 2400
11745	legge 11 giugno 1925, n. 2479
11746	legge 11 giugno 1925, n. 2590
11747	legge 11 giugno 1925, n. 2593
11751	regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970
11760	regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1267
11778	regio decreto-legge 18 giugno 1925, n. 1268
11780	legge 21 giugno 1925, n. 1138

Voce	Atto normativo
11848	legge 10 luglio 1925, n. 1511
11849	legge 10 luglio 1925, n. 1512
11850	legge 10 luglio 1925, n. 1515
11854	legge 10 luglio 1925, n. 1685
11855	legge 10 luglio 1925, n. 2098
11856	legge 10 luglio 1925, n. 2480
11918	regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428
11945	regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691
11946	regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731
12048	regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074
12087	regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855
12108	regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1937
12149	regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1974
12180	regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2073
12183	regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003
12184	regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004
12199	regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 1977
12228	regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2190
12250	legge 26 novembre 1925, n. 2404
12267	legge 3 dicembre 1925, n. 2546
12282	legge 10 dicembre 1925, n. 2403
12285	legge 13 dicembre 1925, n. 2217
12301	regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276
12417	regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84
12419	regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159
12492	legge 31 gennaio 1926, n. 670
12493	legge 31 gennaio 1926, n. 684
12494	legge 31 gennaio 1926, n. 685
12495	legge 31 gennaio 1926, n. 732
12496	legge 31 gennaio 1926, n. 938
12498	legge 31 gennaio 1926, n. 961
12499	legge 31 gennaio 1926, n. 1119
12500	legge 31 gennaio 1926, n. 1120

Voce	Atto normativo
12501	legge 31 gennaio 1926, n. 1140
12502	legge 31 gennaio 1926, n. 1151
12503	legge 31 gennaio 1926, n. 1152
12549	regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210
12579	legge 14 febbraio 1926, n. 180
12582	regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439
12583	legge 21 febbraio 1926, n. 683
12584	regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
12585	regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
12590	regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
12596	regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
12680	legge 11 aprile 1926, n. 1099
12681	legge 11 aprile 1926, n. 1138
12682	legge 11 aprile 1926, n. 1250
12689	legge 15 aprile 1926, n. 1139
12690	legge 15 aprile 1926, n. 1141
12691	legge 15 aprile 1926, n. 1142
12692	legge 15 aprile 1926, n. 1188
12693	legge 15 aprile 1926, n. 1251
12697	regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770
12710	regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110
12746	regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111
12747	regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112
12873	legge 15 luglio 1926, n. 1586
12874	legge 15 luglio 1926, n. 1587
12875	legge 15 luglio 1926, n. 1588
12876	legge 15 luglio 1926, n. 1867
12880	legge 23 luglio 1926, n. 1362
12929	regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548
12945	regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307
12969	regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717
13007	regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332
13024	regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161

Voce	Atto normativo
13110	regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440
13130	regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303
13134	regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417
13166	legge 6 gennaio 1927, n. 1629
13171	regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34
13177	regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105
13227	regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442
13263	regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281
13308	regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
13309	regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291
13376	regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481
13394	regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567
13415	legge 14 aprile 1927, n. 784
13436	regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192
13437	regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379
13447	regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282
13449	regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849
13649	regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475
13719	regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250
13741	legge 14 luglio 1927, n. 2709
13742	legge 14 luglio 1927, n. 2853
13801	regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829
13803	regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736
13808	legge 29 settembre 1927, n. 2852
13814	regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930
13818	regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961
13881	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575
13882	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703
13883	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735
13905	regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843
13970	legge 18 dicembre 1927, n. 2633
13988	legge 22 dicembre 1927, n. 2402
13995	legge 22 dicembre 1927, n. 2413

Voce	Atto normativo
14020	legge 22 dicembre 1927, n. 2596
14098	legge 5 gennaio 1928, n. 4
14103	legge 5 gennaio 1928, n. 24
14113	regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988
14114	legge 5 gennaio 1928, n. 1322
14115	legge 6 gennaio 1928, n. 1480
14116	legge 6 gennaio 1928, n. 1769
14117	legge 6 gennaio 1928, n. 1770
14118	legge 6 gennaio 1928, n. 1771
14121	legge 6 gennaio 1928, n. 1805
14122	legge 6 gennaio 1928, n. 1820
14123	legge 6 gennaio 1928, n. 1822
14124	legge 6 gennaio 1928, n. 1824
14125	legge 6 gennaio 1928, n. 1830
14126	legge 6 gennaio 1928, n. 1832
14127	legge 6 gennaio 1928, n. 3425
14303	legge 15 marzo 1928, n. 1481
14305	legge 15 marzo 1928, n. 1806
14306	legge 15 marzo 1928, n. 1831
14307	legge 15 marzo 1928, n. 1963
14308	legge 15 marzo 1928, n. 1964
14311	regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526
14468	legge 7 giugno 1928, n. 1291
14587	legge 21 giugno 1928, n. 1834
14589	legge 21 giugno 1928, n. 1962
14590	legge 21 giugno 1928, n. 1965
14591	legge 21 giugno 1928, n. 1966
14629	legge 3 agosto 1928, n. 2611
14635	regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357
14642	regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028
14643	regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173
14644	regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175
14679	regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311

Voce	Atto normativo
14694	regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555
14722	regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442
14765	regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082
14804	legge 2 dicembre 1928, n. 2679
14823	legge 2 dicembre 1928, n. 3039
14824	legge 2 dicembre 1928, n. 3115
14846	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864
14878	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394
14879	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395
14893	regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302
14894	regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303
14897	legge 9 dicembre 1928, n. 3453
14955	legge 20 dicembre 1928, n. 3206
14994	legge 24 dicembre 1928, n. 3344
14995	legge 24 dicembre 1928, n. 3436
14996	legge 24 dicembre 1928, n. 3438
14997	legge 24 dicembre 1928, n. 3477
14998	legge 24 dicembre 1928, n. 3480
14999	legge 24 dicembre 1928, n. 3481
15000	legge 24 dicembre 1928, n. 3488
15001	legge 24 dicembre 1928, n. 3489
15002	legge 24 dicembre 1928, n. 3500
15003	legge 24 dicembre 1928, n. 3501
15004	regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505
15005	legge 24 dicembre 1928, n. 3513
15006	legge 24 dicembre 1928, n. 3514
15033	legge 31 dicembre 1928, n. 3149
15039	legge 31 dicembre 1928, n. 3345
15040	legge 31 dicembre 1928, n. 3382
15041	legge 31 dicembre 1928, n. 3422
15042	legge 31 dicembre 1928, n. 3426
15043	regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427
15046	legge 31 dicembre 1928, n. 3435

Voce	Atto normativo
15047	legge 31 dicembre 1928, n. 3437
15048	legge 31 dicembre 1928, n. 3482
15049	legge 31 dicembre 1928, n. 3490
15051	legge 31 dicembre 1928, n. 3502
15052	legge 31 dicembre 1928, n. 3503
15053	legge 31 dicembre 1928, n. 3515
15087	legge 6 gennaio 1929, n. 466
15144	regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182
15147	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154
15150	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291
15151	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372
15152	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872
15155	legge 4 febbraio 1929, n. 357
15209	regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937
15225	regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935
15267	regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254
15291	legge 24 giugno 1929, n. 1154
15309	legge 27 giugno 1929, n. 1033
15379	legge 8 luglio 1929, n. 1220
15401	legge 8 luglio 1929, n. 1300
15413	legge 8 luglio 1929, n. 1418
15420	legge 8 luglio 1929, n. 1465
15422	legge 8 luglio 1929, n. 1484
15429	legge 11 luglio 1929, n. 1481
15431	legge 19 luglio 1929, n. 1374
15436	legge 19 luglio 1929, n. 1480
15437	legge 19 luglio 1929, n. 1482
15438	legge 19 luglio 1929, n. 1575
15439	legge 19 luglio 1929, n. 1617
15440	legge 19 luglio 1929, n. 1618
15441	regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634
15442	legge 19 luglio 1929, n. 1637
15443	regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311

Voce	Atto normativo
15484	regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757
15509	regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982
15541	regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037
15544	regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409
15602	regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91
15603	regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126
15608	legge 16 gennaio 1930, n. 156
15609	legge 16 gennaio 1930, n. 157
15613	legge 20 gennaio 1930, n. 214
15614	legge 27 gennaio 1930, n. 415
15678	legge 20 marzo 1930, n. 521
15761	legge 26 aprile 1930, n. 1076
15822	legge 29 maggio 1930, n. 879
15823	legge 29 maggio 1930, n. 1180
15855	legge 9 giugno 1930, n. 1006
15857	legge 9 giugno 1930, n. 1134
15858	legge 9 giugno 1930, n. 1135
15859	legge 9 giugno 1930, n. 1418
15870	legge 12 giugno 1930, n. 832
15885	legge 20 giugno 1930, n. 1181
15890	regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425
15891	legge 24 giugno 1930, n. 823
15956	legge 18 luglio 1930, n. 1244
15965	regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091
15973	legge 8 agosto 1930, n. 1419
15976	regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331
15997	regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413
16006	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572
16007	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573
16010	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656
16197	legge 8 gennaio 1931, n. 84
16200	legge 8 gennaio 1931, n. 140
16201	legge 8 gennaio 1931, n. 144

Voce	Atto normativo
16202	legge 8 gennaio 1931, n. 145
16203	legge 8 gennaio 1931, n. 153
16204	legge 8 gennaio 1931, n. 203
16205	regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221
16206	legge 8 gennaio 1931, n. 330
16207	legge 8 gennaio 1931, n. 380
16209	regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24
16210	regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25
16248	regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443
16256	legge 5 marzo 1931, n. 451
16316	legge 9 aprile 1931, n. 351
16347	legge 9 aprile 1931, n. 510
16359	legge 17 aprile 1931, n. 517
16389	legge 4 maggio 1931, n. 655
16402	legge 15 maggio 1931, n. 861
16436	legge 1° giugno 1931, n. 928
16437	legge 1° giugno 1931, n. 989
16438	legge 1° giugno 1931, n. 990
16456	legge 12 giugno 1931, n. 774
16460	legge 12 giugno 1931, n. 824
16461	legge 12 giugno 1931, n. 825
16469	legge 12 giugno 1931, n. 988
16512	legge 18 giugno 1931, n. 1032
16525	regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014
16542	regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086
16548	regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974
16549	regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975
16559	regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163
16560	regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193
16561	legge 29 luglio 1931, n. 1208
16576	regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053
16654	regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612
16753	legge 30 dicembre 1931, n. 1576

Voce	Atto normativo
16769	regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
16779	legge 7 gennaio 1932, n. 45
16780	legge 7 gennaio 1932, n. 66
16781	legge 7 gennaio 1932, n. 71
16782	legge 7 gennaio 1932, n. 72
16785	legge 7 gennaio 1932, n. 117
16786	legge 7 gennaio 1932, n. 136
16787	legge 7 gennaio 1932, n. 140
16788	legge 7 gennaio 1932, n. 146
16831	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199
16832	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266
16833	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267
16847	regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193
16855	regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970
16877	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197
16878	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198
16879	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242
16880	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369
16881	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816
16923	regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295
16925	legge 31 marzo 1932, n. 325
16937	legge 31 marzo 1932, n. 474
16938	legge 31 marzo 1932, n. 475
16939	legge 31 marzo 1932, n. 509
16940	legge 31 marzo 1932, n. 552
16941	legge 31 marzo 1932, n. 718
16950	regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379
16965	regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523
16980	legge 20 maggio 1932, n. 899
17014	regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782
17016	legge 26 maggio 1932, n. 850
17027	legge 3 giugno 1932, n. 682
17028	legge 3 giugno 1932, n. 683

Voce	Atto normativo
17029	legge 3 giugno 1932, n. 851
17031	legge 3 giugno 1932, n. 878
17032	legge 3 giugno 1932, n. 879
17033	legge 3 giugno 1932, n. 890
17034	legge 3 giugno 1932, n. 967
17035	legge 3 giugno 1932, n. 972
17036	legge 3 giugno 1932, n. 977
17087	legge 16 giugno 1932, n. 924
17091	legge 16 giugno 1932, n. 1178
17096	regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862
17097	regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817
17100	regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948
17101	legge 23 giugno 1932, n. 964
17107	regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818
17113	regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928
17115	regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971
17132	regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030
17133	regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
17144	regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236
17178	regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470
17192	regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474
17240	regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903
17248	regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632
17317	legge 22 dicembre 1932, n. 1938
17318	legge 22 dicembre 1932, n. 1939
17319	legge 22 dicembre 1932, n. 1940
17320	legge 22 dicembre 1932, n. 1941
17321	legge 22 dicembre 1932, n. 1942
17322	legge 22 dicembre 1932, n. 1943
17323	legge 22 dicembre 1932, n. 1944
17324	legge 22 dicembre 1932, n. 1947
17325	legge 22 dicembre 1932, n. 1948
17326	legge 22 dicembre 1932, n. 1949

Voce	Atto normativo
17327	legge 22 dicembre 1932, n. 1950
17328	legge 22 dicembre 1932, n. 1951
17329	legge 22 dicembre 1932, n. 1952
17374	legge 9 gennaio 1933, n. 19
17376	legge 9 gennaio 1933, n. 28
17377	legge 9 gennaio 1933, n. 41
17382	legge 16 gennaio 1933, n. 53
17383	legge 16 gennaio 1933, n. 97
17398	regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64
17405	legge 6 febbraio 1933, n. 125
17409	legge 16 febbraio 1933, n. 49
17501	legge 10 aprile 1933, n. 398
17502	legge 10 aprile 1933, n. 408
17503	legge 10 aprile 1933, n. 413
17504	legge 10 aprile 1933, n. 414
17516	legge 13 aprile 1933, n. 485
17520	legge 13 aprile 1933, n. 619
17563	regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598
17565	regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563
17569	regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620
17626	legge 15 giugno 1933, n. 743
17633	legge 15 giugno 1933, n. 789
17634	legge 15 giugno 1933, n. 790
17657	regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931
17664	regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890
17670	regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953
17706	regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051
17723	regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122
17747	regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439
17820	regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771
17823	regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772
17828	regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417
17835	regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671

Voce	Atto normativo
17849	legge 14 dicembre 1933, n. 1738
17852	regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745
17936	legge 4 gennaio 1934, n. 73
17937	legge 4 gennaio 1934, n. 77
17938	legge 4 gennaio 1934, n. 78
17939	legge 4 gennaio 1934, n. 79
17959	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23
17960	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24
17994	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669
18007	legge 15 gennaio 1934, n. 145
18064	legge 22 gennaio 1934, n. 213
18123	legge 29 gennaio 1934, n. 235
18128	legge 29 gennaio 1934, n. 303
18172	regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485
18193	legge 1° marzo 1934, n. 639
18198	regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
18202	regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
18226	regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646
18237	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588
18240	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670
18246	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784
18285	legge 28 maggio 1934, n. 889
18381	legge 14 giugno 1934, n. 1160
18384	legge 14 giugno 1934, n. 1196
18385	legge 14 giugno 1934, n. 1217
18386	legge 14 giugno 1934, n. 1218
18387	legge 14 giugno 1934, n. 1221
18389	legge 14 giugno 1934, n. 1247
18390	legge 14 giugno 1934, n. 1248
18392	legge 14 giugno 1934, n. 1250
18396	legge 14 giugno 1934, n. 1267
18398	legge 14 giugno 1934, n. 1269
18419	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071

Voce	Atto normativo
18420	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072
18449	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234
18494	regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505
18512	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534
18519	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626
18537	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700
18539	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703
18592	regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818
18610	regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946
18611	regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947
18644	legge 13 dicembre 1934, n. 2058
18723	regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9
18767	regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46
18783	regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273
18785	regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323
18865	regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 407
18866	regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 409
18927	legge 4 aprile 1935, n. 769
18942	legge 4 aprile 1935, n. 865
18944	legge 4 aprile 1935, n. 880
18945	legge 4 aprile 1935, n. 883
18951	legge 4 aprile 1935, n. 913
18958	legge 4 aprile 1935, n. 1107
18959	legge 4 aprile 1935, n. 1108
18992	legge 8 aprile 1935, n. 886
18998	legge 8 aprile 1935, n. 945
19001	legge 8 aprile 1935, n. 993
19005	legge 8 aprile 1935, n. 1109
19041	legge 11 aprile 1935, n. 946
19042	legge 11 aprile 1935, n. 996
19043	legge 11 aprile 1935, n. 997
19083	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590
19084	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607

Voce	Atto normativo
19085	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608
19086	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609
19136	legge 23 maggio 1935, n. 1111
19175	legge 3 giugno 1935, n. 1209
19176	legge 3 giugno 1935, n. 1210
19177	legge 3 giugno 1935, n. 1211
19178	legge 3 giugno 1935, n. 1235
19180	legge 3 giugno 1935, n. 1384
19229	legge 13 giugno 1935, n. 1186
19230	legge 13 giugno 1935, n. 1187
19273	legge 13 giugno 1935, n. 1396
19278	legge 13 giugno 1935, n. 1431
19306	regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432
19335	regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445
19356	regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579
19369	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716
19370	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729
19372	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782
19374	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832
19416	regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817
19584	legge 23 dicembre 1935, n. 2416
19585	legge 23 dicembre 1935, n. 2434
19652	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10
19653	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14
19654	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15
19655	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20
19666	legge 6 gennaio 1936, n. 100
19671	legge 6 gennaio 1936, n. 115
19672	legge 6 gennaio 1936, n. 131
19673	legge 6 gennaio 1936, n. 137
19674	legge 6 gennaio 1936, n. 138
19675	legge 6 gennaio 1936, n. 139
19677	legge 6 gennaio 1936, n. 146

Voce	Atto normativo
19904	legge 19 marzo 1936, n. 515
19925	legge 26 marzo 1936, n. 572
19932	legge 26 marzo 1936, n. 604
19933	legge 26 marzo 1936, n. 605
19947	legge 30 marzo 1936, n. 582
19959	legge 2 aprile 1936, n. 585
19960	legge 2 aprile 1936, n. 598
19961	legge 2 aprile 1936, n. 599
20027	regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855
20072	regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860
20084	regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873
20286	regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146
20315	regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460
20322	regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461
20325	regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467
20363	regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607
20377	regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694
20398	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812
20399	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814
20401	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821
20405	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830
20407	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833
20447	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947
20448	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948
20449	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952
20450	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954
20468	regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096
20483	regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953
20485	regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153
20505	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218
20506	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219
20509	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275
20510	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285

Voce	Atto normativo
20511	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390
20543	legge 26 dicembre 1936, n. 2354
20545	legge 26 dicembre 1936, n. 2356
20548	legge 26 dicembre 1936, n. 2376
20551	legge 26 dicembre 1936, n. 2379
20552	legge 26 dicembre 1936, n. 2387
20613	legge 4 gennaio 1937, n. 34
20621	legge 4 gennaio 1937, n. 49
20623	legge 4 gennaio 1937, n. 52
20624	legge 4 gennaio 1937, n. 53
20629	legge 4 gennaio 1937, n. 98
20630	legge 4 gennaio 1937, n. 103
20631	legge 4 gennaio 1937, n. 104
20632	legge 4 gennaio 1937, n. 105
20634	legge 4 gennaio 1937, n. 110
20635	legge 4 gennaio 1937, n. 111
20637	legge 4 gennaio 1937, n. 113
20641	legge 4 gennaio 1937, n. 123
20642	legge 4 gennaio 1937, n. 132
20709	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196
20713	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271
20714	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287
20715	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288
20726	regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41
20842	regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291
20844	regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338
20867	legge 23 marzo 1937, n. 608
20868	legge 23 marzo 1937, n. 609
20869	legge 23 marzo 1937, n. 610
20870	legge 23 marzo 1937, n. 617
20871	legge 23 marzo 1937, n. 618
20875	legge 23 marzo 1937, n. 638
20876	legge 23 marzo 1937, n. 766

Voce	Atto normativo
20969	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562
20973	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720
20974	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721
20976	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726
20978	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729
20979	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737
20980	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755
20981	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769
20982	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784
20983	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819
20984	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828
20985	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831
20986	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840
20988	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077
21082	legge 3 giugno 1937, n. 972
21153	legge 10 giugno 1937, n. 1028
21155	legge 10 giugno 1937, n. 1042
21158	legge 10 giugno 1937, n. 1055
21170	legge 10 giugno 1937, n. 1218
21171	legge 10 giugno 1937, n. 1219
21203	regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167
21249	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1275
21250	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1276
21251	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1289
21254	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1333
21262	regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310
21402	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988
21405	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005
21406	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006
21407	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007
21408	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008
21416	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060
21417	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067

Voce	Atto normativo
21421	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190
21433	regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043
21529	legge 23 dicembre 1937, n. 2386
21542	legge 23 dicembre 1937, n. 2424
21545	legge 23 dicembre 1937, n. 2462
21549	legge 23 dicembre 1937, n. 2493
21551	legge 23 dicembre 1937, n. 2502
21552	legge 23 dicembre 1937, n. 2503
21553	legge 23 dicembre 1937, n. 2511
21554	legge 23 dicembre 1937, n. 2512
21556	legge 23 dicembre 1937, n. 2521
21557	legge 23 dicembre 1937, n. 2522
21559	legge 23 dicembre 1937, n. 2526
21560	legge 23 dicembre 1937, n. 2527
21561	legge 23 dicembre 1937, n. 2528
21576	legge 23 dicembre 1937, n. 2595
21577	legge 23 dicembre 1937, n. 2606
21585	legge 23 dicembre 1937, n. 2648
21706	legge 17 gennaio 1938, n. 87
21707	legge 17 gennaio 1938, n. 94
21710	legge 17 gennaio 1938, n. 99
21777	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232
21779	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241
21781	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257
21786	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459
21846	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520
21847	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529
21848	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530
21849	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536
21850	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566
21851	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567
21852	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572
21853	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573

Voce	Atto normativo
21854	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587
21855	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588
21856	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589
21857	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604
21858	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615
21859	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663
21860	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760
21894	legge 7 aprile 1938, n. 411
21924	legge 11 aprile 1938, n. 421
21925	legge 11 aprile 1938, n. 422
21926	legge 11 aprile 1938, n. 436
21927	legge 11 aprile 1938, n. 437
21928	legge 11 aprile 1938, n. 438
21929	legge 11 aprile 1938, n. 439
21930	legge 11 aprile 1938, n. 448
22082	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953
22083	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983
22087	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208
22177	legge 16 giugno 1938, n. 1050
22178	legge 16 giugno 1938, n. 1051
22182	legge 16 giugno 1938, n. 1059
22204	legge 16 giugno 1938, n. 1145
22210	regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160
22211	regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167
22226	legge 16 giugno 1938, n. 1241
22271	regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304
22311	regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1469
22380	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571
22381	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576
22382	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578
22383	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581
22384	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582
22385	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597

Voce	Atto normativo
22388	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629
22389	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
22409	regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051
22418	regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821
22433	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876
22437	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944
22438	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989
22439	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995
22440	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160
22678	legge 5 gennaio 1939, n. 139
22690	legge 5 gennaio 1939, n. 176
22694	legge 5 gennaio 1939, n. 180
22696	legge 5 gennaio 1939, n. 182
22697	legge 5 gennaio 1939, n. 183
22698	legge 5 gennaio 1939, n. 184
22700	legge 5 gennaio 1939, n. 186
22701	legge 5 gennaio 1939, n. 187
22703	legge 5 gennaio 1939, n. 192
22704	legge 5 gennaio 1939, n. 193
22705	legge 5 gennaio 1939, n. 196
22707	legge 5 gennaio 1939, n. 228
22708	legge 5 gennaio 1939, n. 229
22709	legge 5 gennaio 1939, n. 230
22710	legge 5 gennaio 1939, n. 231
22711	legge 5 gennaio 1939, n. 232
22712	legge 5 gennaio 1939, n. 233
22713	legge 5 gennaio 1939, n. 234
22714	legge 5 gennaio 1939, n. 235
22715	legge 5 gennaio 1939, n. 236
22716	legge 5 gennaio 1939, n. 237
22717	legge 5 gennaio 1939, n. 238
22719	legge 5 gennaio 1939, n. 240
22720	legge 5 gennaio 1939, n. 241

Voce	Atto normativo
22721	legge 5 gennaio 1939, n. 242
22722	legge 5 gennaio 1939, n. 243
22725	legge 5 gennaio 1939, n. 246
22726	legge 5 gennaio 1939, n. 247
22734	regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304
22739	legge 5 gennaio 1939, n. 359
23014	legge 15 maggio 1939, n. 821
23015	legge 15 maggio 1939, n. 822
23018	legge 15 maggio 1939, n. 833
23021	legge 15 maggio 1939, n. 853
23022	legge 15 maggio 1939, n. 854
23023	legge 15 maggio 1939, n. 932
23024	legge 15 maggio 1939, n. 953
23026	legge 15 maggio 1939, n. 984
23108	legge 6 giugno 1939, n. 1046
23109	legge 6 giugno 1939, n. 1047
23113	legge 6 giugno 1939, n. 1137
23114	legge 6 giugno 1939, n. 1143
23180	legge 6 luglio 1939, n. 1066
23183	legge 6 luglio 1939, n. 1214
23222	legge 13 luglio 1939, n. 1330
23223	legge 13 luglio 1939, n. 1335
23376	legge 30 novembre 1939, n. 2036
23377	legge 30 novembre 1939, n. 2037
23381	legge 30 novembre 1939, n. 2113
23382	legge 30 novembre 1939, n. 2122
23383	legge 30 novembre 1939, n. 2124
23385	legge 30 novembre 1939, n. 2137
23386	legge 30 novembre 1939, n. 2178
23487	legge 20 marzo 1940, n. 447
23517	legge 29 marzo 1940, n. 322
23520	legge 29 marzo 1940, n. 446
23523	legge 29 marzo 1940, n. 466

Voce	Atto normativo
23526	legge 29 marzo 1940, n. 1104
23578	legge 18 aprile 1940, n. 358
23627	regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417
23632	legge 16 maggio 1940, n. 636
23670	legge 23 maggio 1940, n. 755
23671	legge 23 maggio 1940, n. 786
23673	legge 23 maggio 1940, n. 861
23703	legge 30 maggio 1940, n. 835
23757	legge 14 giugno 1940, n. 1024
23785	legge 21 giugno 1940, n. 1052
23788	legge 21 giugno 1940, n. 1147
23858	legge 6 luglio 1940, n. 1168
23907	legge 13 agosto 1940, n. 1348
24013	legge 21 ottobre 1940, n. 1520
24066	legge 25 novembre 1940, n. 2007
24111	legge 13 gennaio 1941, n. 19
24199	legge 24 febbraio 1941, n. 189
24333	legge 27 giugno 1941, n. 915
24334	legge 27 giugno 1941, n. 916
24384	legge 11 luglio 1941, n. 928
24427	legge 25 luglio 1941, n. 938
24544	legge 20 novembre 1941, n. 1433
24545	legge 20 novembre 1941, n. 1485
24546	legge 20 novembre 1941, n. 1489
24693	legge 26 gennaio 1942, n. 57
24810	legge 30 marzo 1942, n. 437
24811	legge 30 marzo 1942, n. 438
24853	legge 7 maggio 1942, n. 853
24948	legge 21 giugno 1942, n. 891
24949	legge 21 giugno 1942, n. 892
24951	legge 21 giugno 1942, n. 900
24953	legge 21 giugno 1942, n. 955
24954	legge 21 giugno 1942, n. 1064

Voce	Atto normativo
25023	legge 24 luglio 1942, n. 1116
25024	legge 24 luglio 1942, n. 1117
25107	legge 18 ottobre 1942, n. 1329
25113	legge 18 ottobre 1942, n. 1344
25133	legge 24 ottobre 1942, n. 1448
25197	legge 7 dicembre 1942, n. 1855
25235	legge 24 dicembre 1942, n. 1818
25393	legge 19 aprile 1943, n. 487
26361	decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21
26434	decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
27456	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304
27765	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663
28278	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253
28409	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327
28413	legge 29 settembre 1947, n. 1655
28470	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320
28600	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455
28653	legge 13 novembre 1947, n. 1422
28654	legge 13 novembre 1947, n. 1452
28695	legge 27 novembre 1947, n. 1442
28696	legge 27 novembre 1947, n. 1491
28764	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769
28775	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609
28776	legge 16 dicembre 1947, n. 1443
28780	legge 16 dicembre 1947, n. 1621
28785	legge 16 dicembre 1947, n. 1657
28786	legge 16 dicembre 1947, n. 1663
28787	legge 16 dicembre 1947, n. 1672

Voce	Atto normativo
28788	legge 16 dicembre 1947, n. 1682
28789	legge 16 dicembre 1947, n. 1728
28790	legge 16 dicembre 1947, n. 1757
28791	legge 16 dicembre 1947, n. 1763
28847	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

4.17. (Nuova formulazione) I Relatori

ART. 5

Al comma 2, capoverso ART. 17-bis, comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

5. 7. I Relatori.

ART. 17

Sopprimerlo.

17. 3. Il Governo.

ART. 20

Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa relativa al, con le seguenti: della dotazione del.

20. 5. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20. 6. (Nuova formulazione). I Relatori.

ART. 22

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: con oneri esterni non a carico del bilancio con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. 5. I Relatori.

ART. 24

Al comma 1, dopo le parole: alla trasformazione, fusione o soppressione aggiungere le seguenti: , anche sulla base di un confronto con le Regioni e gli Enti Locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali,.

24. 5. (Nuova formulazione) Antonino Foti.

ART. 25

Al comma 2, sostituire la cifra: 1.637.544 con la seguente: 1.637.144.

25. 2. I Relatori.

ART. 27

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. Alla lettera g), dopo le parole: « nomina governativa » sono aggiunte le seguenti: « nonché del consiglio di ammi-

nistrazione dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. »

27. 11. I Relatori.

ART. 31

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: attraverso apposite convenzioni aggiungere le seguenti: nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni.

31. 1. Il Governo.

ART. 32

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. È fatta salva la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. 3. Il Governo.

ART. 33

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

33. 2. I Relatori.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.

33. 1. I Relatori.

ART. 34

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale ».

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta

ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « del presente articolo « con le seguenti: introdotte dal presente articolo.

34. 2. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

34. 1. I Relatori.

ART. 35

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

35. 1. I Relatori.

ART. 37

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

37. 1. I Relatori.

ART. 40

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « 12 dicembre 2006 », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

40. 4. I Relatori.

ART. 41

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non ne pregiudica le relative finalità, con le seguenti: sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 2. I Relatori.

ART. 42

All'articolo 4 premettere la seguente rubrica: Capo IV-Giustizia.

Conseguentemente, prima dell'articolo 46, sopprimere la rubrica: Capo IV-Giustizia.

42. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.

* **42. 3.** Il Governo.

Sopprimerlo.

* **42. 2.** Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 43

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

43. 9. I Relatori.

ART. 45

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concer-

nenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

45. 11. Amici.

Al comma 4, sostituire il quinto, sesto e settimo periodo con il seguente: Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese.

45. 14. Amici, Zaccaria, Ferranti.

Al comma 4, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

45. 16. Contento.

ART. 46

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 47, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il

seguito comma: « Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di questo capo, nonché quelle di cui al capo primo di questo titolo ».

46. 8. I Relatori.

ART. 47

Al comma 8, capoverso ART. 257-bis, sostituire il settimo comma con il seguente: Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza

il ricorso al modello di cui al secondo comma.

47. 10. I Relatori.

ART. 65

Al comma 4, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica.

65. 1. I Relatori.

ART. 67

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **67. 3.** Calderisi.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **67. 4.** Picierno.